22 Grugno 1949

CCXXX. SEDUTA

MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1949

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

8550

INDICE

Disegni di legge (Trasmissione) Pag. 8

Disegno di legge di iniziativa dei deputati
Scappini ed altri e Bonomi ed altri: «Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi
rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonchè delle concessioni di

terre incolte o mal coltivate » (396) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

Lucifero

PRESIDENTE

	Menchi				•	•		•				٠					8551
	GRAVA															,	8551
	CANALET	TI	G	ΑŪ	DI	EN'	ТŢ				٠			,			8558
	Виввіо														85	62,	8570
	Milillo															, '	8563
	SPEZZAN	o															8565
	BERTINI																8565
	FABBRI																8566
	MERLIN	Uı	nk	er	to							,					8567
	CARELLI	. ~	elo	itos	re										85	68.	8573
	SEGNI, A	•														,	8568.
	1312(4141, 12	_ 011				900	~y		,,,,			٠,	, , ,				8573
															GO	· · · · ,	0010
	ZELIOLI			•				•	·		•		٠	٠	•		8571
	RUINI .																8571
	Bosco .	٠	•	•		•	•	•		•		•		•			8572
Sul n	TOBBBOT	7 0 Y	h	מוֹמ	•												
Sul processo verbale:																	

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sul processo verbale.

LEPORE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

LUCIFERO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Signor Presidente, accadono certe volte degli avvenimenti i quali richiedono che si dica pubblicamente quella che può essere una personale preoccupazione; e io credo che in questi giorni sia avvenuto uno di questi avvenimenti, il quale, per gli sviluppi che prende, per l'assenza di precedenti o per quei precedenti che si possono ritrovare, può rappresentare veramente un'alterazione profonda di quel sistema costituzionale che noi ci siamo dato, con delle conseguenze che non sappiamo dove possano arrivare. Mi riferisco precisamente a quella proposta di investire non so se di un'azione di mediazione o di arbitrato — non saprei nemmeno definirla — i Presidenti delle due Assemblee legislative, nella vertenza che riguarda i braccianti. Io non intendo affatto occuparmi di questa vertenza, ma tengo a far notare all'Assemblea e tengo a far notare alla Presidenza, che sempre tanto gelosa, e saggiamente gelosa, si è dimostrata della tutela del prestigio e dell'autonomia dei poteri e delle responsabilità dell'Assemblea, a che

22 Grugno 1949

cosa una simile procedura potrebbe portare. Questa procedura nella nostra storia non ha nessun precedente: non è mai successo che si girino al potere legislativo quelle che sono le competenze e le responsabilità del potere esecutivo. Il giudizio politico che hanno le due Camere è sull'azione del potere esecutivo, ma le Camere non devono sostituirsi al potere esecutivo, perchè ove il potere esecutivo errasse si provvederebbe ai modi e alle forme della sua sostituzione o alla correzione dei suoi errori, ma se domani fallisse il Parlamento, in una questione come questa, di chi, amici di tutte le parti, avremmo fatto il giuoco, se non di coloro che vogliono denigrare il Parlamento, che vogliono diminuire l'autorità del Parlamento? Il Parlamento è garantito appunto da quella sua azione di sindacato politico sull'opera di governo del potere esecutivo; ma il Parlamento non deve sostituirsi mai al potere esecutivo perchè esso è giudice, ed io credo che questo richiamo sia tanto più necessario in quanto dalle due parti il giuoco non è chiaro, e da parte di chi ha fatto la proposta e da parte del potere esecutivo il quale accetta con tanto entusiasmo di spogliarsi di certe sue responsabilità, come già è avvenuto qualche volta. Assuma la sua responsabilità il potere esecutivo: il Parlamento giudicherà; ma esso deve restare al di fuori e al di sopra di queste cose, come supremo moderatore e come supremo giudice. E i Presidenti delle due Camere nemmeno uti singuli, finchè rivestono questa zarica, possono accettare una tale funzione della quale come tali sarebbero investiti malgrado ogni dichiarazione in contrario, perchè non si ingeneri nel Paese l'equivoco che forse non sarebbe neppure un equivoco, che i Presidenti non abbiano agito come individui ma abbiano agito per il Parlamento, con le conseguenze che ciò può portare per l'istituto parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Lucifero, io ho ascoltato le sue dichiarazioni ma ho tuttavia trovato che le sue parole tendono ad aprire una questione che non possiamo assolutamente esaminare, per la semplice ragione che noi non abbiamo finora che le notizie che ci vengono dai giornali. Se si tratti delle due Camere o dei due Presidenti, non lo sappiamo ancora. Lei ritiene che i Presidenti, nemmeno

uti singuli, potrebbero aderire a tale iniziativa, è una sua opinione ma, mi perdoni, uti singuli decideranno essi per il prestigio inerente all'alta carica che rivestono. Comunque non è questione da porre oggi ed aggiungo — e lo aggiungo con perfetta coscienza e sicurezza — che io sono sicuro che il nostro Presidente, onorevole Bonomi, come sempre, sara geloso esservante delle norme di competenza e di responsabilità e in nessun modo potrà mai con la sua azione od omissione diminuire il prestigio dell'Assemblea. (Applausi).

Se nessun altro fa osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Disposizioni per il personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura » (306-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati;

« Modificazione del termine per la regolarizzazione agli effetti del bollo, degli assegni bancari rimasti insoluti per mancanza di fondi » (483).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Scappini ed altri e Bonomi ed altri: « Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonchè delle concessioni di terre incolte o mal coltivate » (396). (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Scappini ed altri e Bonomi ed altri: « Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, nonchè delle concessioni di terre incolte o mal coltivate ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

22 GIUGNO 1949

LEPORE, segretario, legge lo stampato numero 396.

PRESIDENTE. Apro la discussione generale su questo disegno di legge. Il primo iscritto a parlare è il senatore Menghi. Ne ha facoltà.

MENGHI. Data l'urgenza con cui si deve non soltanto approvare, ma anche promulgare la presente legge, io ritengo che non sia il caso di esaminarla particolarmente. L'urgenza ci viene imposta dal fatto che abbiamo ricevuto proteste da varie parti d'Italia di coltivatori diretti, i quali, senza distinzione di partito, hanno subito le convalide di licenza dai pretori e in alcuni regioni per la fine di giugno si dovrebbero eseguire gli sfratti dai poderi. La legge non è perfetta — lo ha detto lo stesso relatore onorevole Carelli — e costituisce una specie di proemio a quella che sarà la nuova legge sui patti agrari, che si trova ora in discussione davanti alla Camera dei deputati. Quando quella legge verrà da noi la esamineremo con obiettività, tenendo, però, presente la nuova concezione della proprietà terriera che dà la preminenza al lavoro. Oggi questo progetto deve essere approvato nella forma in cui ci è venuto dall'altro ramo del Parlamento anche perchè con esso noi possiamo evitare la vacatio legis; cioè non avremo nessuna discontinuità perturbatrice fino a quando avremo approvato la nuova legge sui patti agrari. Comunque un'osservazione intendo fare sull'articolo 8, il quale esplicitamente dichiara che vanno prorogate anche le concessioni della terra fatte per mezzo delle Commissioni arbitrali presso il Tribunale, in base alle leggi Gullo e Segni.

Io noto in questa dizione una lacuna e cioè non si parla di concessioni di terre fatte alle cooperative dopo la domanda giudiziale, in seguito a transazione intervenuta tra concedente e concessionario. Quindi è bene stabilire che l'articolo 8 deve essere applicato anche alla concessione delle terre fatta in sede transattiva, dopo la domanda giudiziale. Che se poi non si dovesse applicare l'articolo 8 deve richiamarsi l'articolo 1 della legge, in quanto le cooperative sono coltivatrici dirette per mezzo del lavoro dei singoli soci.

Ho notato un emendamento dell'onorevole Bubbio, il quale chiede che si costituiscano Commissioni speciali presso i pretori per dirimere le controversie nascenti dalla presente legge. Senonchè obietto all'onorevole Bubbio che se egli ritiene di istituire ex novo queste Commissioni particolari per la materia, gli ricordo che la legge del 1º aprile 1947, n. 273. istituiva già delle Commissioni circondariali e nell'articolo 6 specificava come esse dovevano essere composte. La legge successiva del 4 agosto 1948, n. 1094, con l'articolo 7 aboliva le Commissioni circondariali e istituiva sezioni specializzate presso ogni Tribunale; avverso la sentenza di queste sezioni specializzate si può ricorrere alle Commissioni di Corte di appello, per incompetenza, dopo il nuovo giudicato, alla Cassazione.

Se poi l'onorevole Bubbio tende a snellire la procedura declassando la competenza dal Tribunale alle Preture, gli dico che la bardatura è la stessa perchè anche il Pretore ha bisogno di avere a fianco rappresentanti delle due categorie e dell'esperto.

Perciò l'emendamento è perfettamente superfluo e prego l'onorevole Bubbio di ritirarlo, appunto perchè è necessario che questa legge sia approvata immediatamente. Ciò facendo il Senato non solo farà opera saggia, ma veramente encomiabile. (Applausi da sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grava.

GRAVA. Illustre Presidente, onorevoli colleghi, non sarei intervenuto nella discussione di questo disegno di legge, che proroga tutti i contratti agrari che scadono nella corrente annata, se non valesse la pena, a mio parere, di segnalare alcuni dei gravi inconvenienti cui ha dato luogo l'applicazione della legge 4 agosto 1948, numero 1094, e di fare alcune osservazioni sulla sostanza e sulla forma del presente disegno che sostanzialmente riproduce quella legge, tanto più che la stessa è stata approvata l'anno scorso dalla nostra 8º Commissione in sede deliberante e il Senato non notè prenderne approfondita e generale cognizione in seduta plenaria. So che se anche le mie osservazioni fossero ritenute degne di considerazione da parte vostra non potrebbero es-

22 Grugno 1949

sere concretate in opportuni emendamenti che io di proposito, onorevole Bubbio, non ho presentato perchè ogni ritardo che si frappone a che la legge diventi perfetta ed operante finirebbe con l'essere di danno a coloro che dalla stessa dovrebbero essere beneficiati. Dichiaro, pertanto, subito che sono favorevolissimo all'approvazione sollecita del disegno di legge così come esso è. Mi lusingo tuttavila che le mie osservazioni saranno tenute presenti per l'avvenire.

La proroga dei contratti agrari era anche quest'anno un provvedimento necessario ed indispensabile per evitare il perturbamento economico e sociale che sarebbe derivato dalla disdetta dei rapporti in corso, specie in questo delicato momento; provvedimento tanto più indispensabile e necessario in quanto nella corrente annata agraria scadono non soltanto i contratti di mezzadria e colonia parziaria prorogati l'anno scorso con la legge dianzi citata, ma anche i contratti di affitto a coltivatori diretti, prorogati per un biennio nel 1947 con decreto legislativo n. 273 del 1º aprille.

Anche quest'anno però, come l'anno scorso. dobbiamo lamentare l'intempestività, il ritardo, cioè, con il quale questo disegno di legge è stato presentato e questo ritardo è stato causa per cui ovunque le disdette piovessero fitfissime, nonostante fosse facile la previsione della proroga, in attesa che la legge attualmente in discussione al Parlamento regoli una buona volta e definitivamente 1 patti agrarı su quelle nuove basi di maggiore equità e giustizia sociale che i tempi esigono e reclamano. Se questo disegno di legge fosse stato presentato in tempo utile, prima cioè che scadesse il termine utile per la intimazione delle disdette, o, almeno, prima che le disdette fossero convalidate, si sarebbero risparmiate tante preoccupazioni e tante ansie a numerose famiglie di contadini si sarebbero risparmiate anche tante spese e si sarebbe evitato un inutile quanto dannoso ingombro degli uffici giudiziari. Perchè, ripeto, quest'anno le disdette sono state numerosissime, non solo perchè con le epoche di consuetudine dell'annata agraria in corso scadono, oltrechè i contratti di mezzadria, anche quelli di affitto, ma soprattutto perchè molti proprietari stavano escogitando, con l'ausilio di tecnici, di competenti e di legali, nuove forme di conduzione atte a eludere lle disposizioni sulla giusta causa, che turba i loro sogni poco tranquilli e che costituisce la base e il fondamento della riforma dei patti agrari e che risponde ad un sacrosanto diritto dei lavoratori dei campi, come dimostreremo in sede di discussione di quel disegno di legge.

Se fosse stato concesso un anno di libertà, come qualcuno interessatamente chiedeva e desiderava e come è stato sostenuto nell'altro ramo del Parlamento, a nome di un « partito dei contadini » sotto la speciosa ragione che in questo settore « la libertà avrebbe giovato all'armonico e automatico equilibrio dei fattori materiali e morali della produzione, in modo che la imminente riforma agraria avrebbe trovato una atmosfera idiliaca fra capitale e lavoro »; se fosse stato concesso, dico, un anno di libertà, addio riforma dei patti agrari, addio tranquillità sociale, addio anche maggior produzione!

Il relatore, nella sua pregevole relazione, rileva infatti « l'ingente danno materiale, pari ad alcune centinaia di miliardi, che la economia del Paese subirebbe dallo sblocco immediato delle disdette. Basti soltanto considerare che generalmente il cambio della famiglia colonica comporta una sicura perdita di prodotto oscillante intorno al 20 per cento della produzione lorda del fondo».

Ma la produzione, onorevoli colleghi, interessa fino ad un certo punto una certa categoria di persone; interessa solo quando si tratta di opporla alla riforma agraria.

Addio, dunque, tutte queste belle cose! Altro che collaborazione e idillio tra capitale e lavoro! Perchè in quest'anno di libertà o di tregua i proprietari avrebbero messo in atto le nuove forme di conduzione che avevano escogitato appunto per eludere la riforma agraria. Bisognava, dunque, essere più solleciti nel deliberare o più previdenti nel proporre questo disegno di llegge. Di chi la colpa? Un po' di tutti; e allora Veniam petimusque damusque vicissim e passiamo oltre con l'augurio che questa sia l'ultima proroga che il Parlamento è chiamato ad approvare in questa materia, e che ai nostri contadini sia data

22 GIUGNO 1949

finalmente quella tranquillità e quella stabilità che è garanzia di ordine e anche di una maggiore produzione.

La proroga proposta comprende tutti i contratti agrari contemplati nel decreto del capo provvisorio dello Stato in data 1º aprile 1947, n. 273, e cioè mezzadria, compartecipazione, colonia parziaria ed affitto a coltivatori diretti. Non fu invece accolta la proposta di estendere il beneficio della proroga anche ai littuari conduttori, e ciò, secondo il mio parere, a buon diritto, perchè questo tipo di contratto è stato sempre escluso da tutte le proroghe, sia in questo che nell'altro immediato dopo guerra. Basti vedere i decreti luogotenenziali del 6 maggio 1917, n. 871; 19 ottobre 1944, n. 311; 5 aprile 1945, n. 157; 1° aprile 1947, n. 273 ed infine la legge 4 agosto 1948, n. 1094. Una sola volta è stata concessa la proroga anche ai conduttori, e precisamente con decreto 3 giugno 1944, n. 146, ma allora la ragione era evidente: infuriava la guerra ed il suolo della patria era diviso in due tronconi, ed i cittadini, purtroppo, in due fazioni. Anche la legge 28 novembre 1940, n. 1127, coll'articolo 2 concedeva la proroga ai conduttorı, ma la subordınava al verificarsi di tali e tante condizioni che, praticamente, la rendeva nulla. Si era, però, anche allora in stato di guerra.

Ma un'altra ragione ben più valida milita per la esclusione del beneficio della proroga ai conduttor: A prescindere, infatti, dalle caratteristiche particolari e proprie di questo conbratto che lo distinguono nettamente dal contratto di affitto a coltivatori diretti; a prescindere dalla inopportunità, per ovvie ragioni, di estendere ad esso la proroga proprio alla vilgilia della riforma agraria, noi pensiamo che la figura del conduttore, di questo intermediario inutile tra la proprietà e la produzione di questo imprenditore, così come oggi noi lo consideriamo ed è, deve scomparire o assumere altra veste, altre funzioni nel nuovo indirizzo che vogliamo dare alla nostra economia agraria. Non discutiamo nè neghiamo quelli che possono essere stati i meriti di questa categoria nel campo della produzione. Diciamo solo che non ci debbono essere più intermediari tra la proprietà e la produzio-

ne, tra il capitale terra ed il lavoro. Questo intermediario che specula sull'una e sull'altro che si è arricchito a danno dell'una e dell'altro, deve assumere altra veste, mettere, per esempio, i suoi capitali, la sua esperienza la sua capacità a servizio della collettività ponendosi alla testa di una gestione collettiva o di una conduzione cooperativistica. Se no. via! I conduttori, parliamo dei grandi e dei grandissimi, hanno sempre realizzato lauti guadagni ai danni del proprietario, del salariato, dell'avventiziato. Sarebbe stato ingiusto favorirli ancora. Vi cito un solo esempio dei moltissimi che potrei elencarvi e che voi conoscete. Ho sottomano un contratto di affitto a conduttore del 1938 per ettari 37 di ottima terra. Il canone fu lissato in quintali 5 di grano ad ettaro. Esiguo, ma tuttavia accettabile. Ma, quando il conduttore fu autorizzato per legge a corrispondere in contanti ed a prezzi di ammasso il canone in natura; quando sul vile prezzo di ammasso fu dalla legge autorizzato a trattenersi il 30 per cento quale premio di produzione, considerato egli stesso produttore, allora il canone divenne irrisorio e neppure sufficiente a pagare le imposte. Avesse fatto almeno parte del beneficio al vero e autentico lavoratore, il quale viene trattato come tutti noi sappiamo. Invece si è tolto questo 30 per cento al proprietario che non ne aveva bisogno e lo si è dato al conduttore che ne aveva ancor meno bisogno e si è dimenticato chi ne aveva maggiore diritto cioè l'autentico lavoratore che è sempre quello che paga. E pazienza finchè chi ne soffre il danno è un ricco proprietario. L'ingiustizia si palesa enorme ed evidente quando questo proprietario che viene defraudato del giusto canone si chiama ospedale, opera pia o Istituto di beneficienza e voi sapete che sono moltissimi. E così noi abbiamo visto in tempi duri e difficili distribuire ai malati ricoverati nei nostri ospedali pane nero, e la tavola di questi grassi conduttori profumata del pane confezionato con farina abburattata al doppio zero! La cuccagna deve cessare!

Avrei desiderato invece che la proroga fosse estesa ai salariati agricoli, pur ammettendo e riconoscendo la difficoltà della soluzione,

22 Grugno 1949

la complessità e la vastità del problema, la cui trattazione interessa anche, se non esclusivamente, altro Ministero. Il problema dovrà essere risolto definitivamente in altra sede.

Mi sia permesso tuttavia di ricordare un precedente in materia di proroga estesa anche ai salariati — precedente che non si doveva dimenticare — il decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871.

Non occorre dire che la proroga alle « colonie ad meliorandum, ai contratti misti, affitto e mezzadria » era necessaria e indispensabile e merita incondizionata approvazione per le ragioni dette.

Ciò per quanto riguarda la sostanza della legge. Che se dalla sostanza passiamo ad esaminare la procedura, il modo cioè con il quale la legge si attua, dico legge, perchè il presente disegno riproduce sostanzialmente e con le stesse parole la legge del 4 agosto 1948, si rimane interdetti, angosciati.

Voi tutti, onorevoli colleghi, conoscete e lamentate l'enorme disservizio che regna nella Repubblica italiana, nella amministrazione della giustizia: lo conoscono e lo lamentano particolarmente i colleghi avvocati. La insufficienza di magistrati è grave e nessuno vi provvede e così la più alta e necessaria funzione dello Stato, quale è quella di amministrare e di dispensare giustizia, è in pieno fallimento e si traduce in denegata giustizia poichè il non renderla equivale a negarla. (Mi dispiace che non sia presente il Ministro di grazia e giustizia).

L'organico dei magistrati che risale al 1890 fissa il numero di costoro in 4.975. Sono passati 60 anni e la popolazione è raddoppiata e nell'anno di grazia 1949 l'organico dei magistrati è restato quello del 1890, sulla carta: dico sulla carta, perchè mella realtà questo numero oggi è di 3.962, mancano (lo credeveste?) per completare quell'organico, ben 1013 unità, salvo una lieve rettifica in seguito agli ultimi disastrosi concorsi.

Con questa abbondanza di magistrati il presente disegno di legge consacra la incredibile enormità introdotta per la prima volta nella nostra prassi giudiziaria proprio con la legge 4 agosto 1948, n. 1094, di distogliere cioè ben tre magistrata togata nelle sezioni specializ-

zate davanti ai tribunali e cinque davanti alle Corti di appello, dalle loro normali funzioni per assegnarlı alle decisioni delle controversie agrarie nascenti da questa legge, quasi che avessimo dei magistrati disoccupati da impiegare. L'enormità della cosa vi apparirà in tutta la sua angosciosa gravità quando saprete che al 30 giugno 1948 vi erano ben 40 mila 885 detenuti in attesa di giudizio, buona parte dei quali, a giudizio celebrato, riacquisterà la libertà. E non dico cosa succede per i processi civili, perchè rappresentano un interesse privato. Di questo angoscioso stato di cose, onorevoli colleghi, si è reso portavoce il collega Cosattini con un disegno di legge. È la prima volta che viene istituito nella nostra prassı giudiziaria un collegio giudicante così mastodontico, così pletorico, per giudicare delle vertenze agrarie, che richiedono invece semplicità di forme e di procedura, sveltezza, celerità, vorrei quasi dire immediatezza di giudicato ed economia.

Eppure avevamo dei precedenti che avrebbero dovuto servire di norma, tutta una prassi che non aveva dato cattiva prova! Quelle Commissioni mandamentali arbitrali composte dal Pretore e da due esperti rappresentanti le parti contendenti, locatori, proprietari e lavoratori agricoli, di cui ai decreti luogotenenzialli 6 maggio 1917, n. 871; 30 giugno 1918, n. 880, e Tegge 19 novembre 1921, n. 1689, erano le più indicate e adatte.

Le Commissioni provinciali presso i tribunali circondariali compaiono per la prima volta nel 1944 con il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, essendo Presidente del Consiglio l'illustre Presidente del Senato e Ministro dell'agricoltura l'onorevole Gullo.

La materia sottoposta al giudizio di una tale Commissione « concessione ai contadini delle terre incolte » giustificava la Commissione provinciale che però era composta da un solo magistrato togato e da due altri membri di categoria, proprietari e contadini. La stessa composizione conserva l'altra Commissione istituita dallo stesso Ministro col decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311, per la determinazione delle quote a favore del concedente e compartecipe nei contratti di mezzadria impropria, colonia parzia-

22 GIUGNO 1949

ria e compartecipazione. Solo nel 1948 compare questa sezione specializzata, più mastodontica di una Corte di assise.

Lo so che ella, onorevole signor Ministro, non ha colpa, perchè nel disegno di legge da lei presentato aveva proposto la Commissione mandamentale più rispondente al bisogno e alla realtà. E fu proprio ancora l'onorevole Gullo a proporre la Commissione provinciale specializzata, coerente ai suoi precedenti; ma non contento, questa volta, di un magistrato togato, ne propone tre in prima istanza e cinque in secondo istanza; e invece di due esperti ne propone quattro e tutto ciò per dirimere le vertenze agrarie. Egli confortava la sua tesi con questo ragionamento: « Le nuove Commissioni di cui farebbero parte i pretori non possono essere accolte perchè i pretori stessi potrebbero essere legati a particolari interessi, mentre il giudice circondariale giudica con maggiore serenità, obiettività e competenza ».

Debbo protestare, onorevoli colleghi, contro questo dubbio, a nome dei più umili magistrati i quali per onestà e indipendenza di giudizio non sono inferiori ai loro colleghi magistrati di grado superiore e forse, per essere più controllati e conosciuti più da vicino sono meno sensibili a certe cortesie. In sostanza voleva dire che le Commissioni circondariali così numerose, funzionano meglio. Vediamo allora, onorevoli colleghi, come funzionano. L'onorevole Gullo è certamente un grandissimo avvocato ma forse non ha mai avuto l'onore di andare a difendere un disgraziato contadino disdettato davanti alle Commissioni circondariali o regionali; questo onore lo rivendichiamo noi modesti avvocati rurali.

I contadini della mia provincia di Treviso per accedere al Tribunale per assistere alla trattazione delle vertenze che decidono sul lloro (domani, devono percorrere 50 o 60 chilometri, e molte volte pernottare fuori di casa con un enorme dispendio di tempo e di danaro. E nel mio Veneto le comunicazioni sono celeri e le strade sono ottime! Che cosa non deve succedere per quei disgraziati contadini dell'Italia meridionale? Quando la Sezione specializzata decide il sopraluogo, e chi è pratico di questa materia sa che esso è molto utile da parte della sezione specializzata, per la

composizione della vertenza — perchè all'aria aperta e magari inter pocula si ragiona meglio — allora bisogna pagare la trasferta a sette degnissime persone oltre che agli avvocati e Dio non voglia che venga nominato anche l'assistente tecnico perchè allora la musica... cresce di tono, dato che bisogna depositare per il solo consulente tecnico la somma di 20 mila lire che il contadino spesso non ha!

Pensate poi, onorevoli colleghi, dove va a finire la serietà, la maestà della giustizia quando tre giudici con tanto di toga e tocco, circondati da quattro esperti e tormentati da due avvocati, devono scendere a trattare e contrattare la conciliazione fra un baccano indiavolato... Vi garantisco che è uno spettacolo disdicevole alla solennità della giustizia.

E non è colpa dei giudici; è la materia che richiede così. Spesso non si riesce a comporre il collegio perchè i quattro esperti non sempre si trovano poichè sono pochi coloro che sono disposti a perdere la giornata per lire 600 di diaria che per giunta viene pagata a distanza di tempo; talora a distanza di anni; anche gli esperti vengono dalla provincia.

Mi consta che qualche sezione specializzata del Tribunale ha sollevato la eccezione di inconstituzionalità per la sua istituzione in base all'articolo VI delle disposizioni transitorie della Costituzione poichè, si diceva, gli esperti non possono essere considerati giudici. Sapete a quale stupefacente transazione si è arrivati? Si è concluso che la sentenza viene deliberata collegialmente da tutti, ma firmata solamente dai giudici, ragione per cui, in base all'articolo 132 del Codice di procedura civile la sentenza è... nulla. Le decisioni vengono pubblicate con la stessa sollecitudine con la quale vengono pubblicate le sentenze normali, cioè con molto ritardo, certo molto tempo dopo la scadenza del termine per la riconsegna del fondo, con le conseguenze che dirò subito. Nonostante tutte queste manchevolezze è mancato poco, se non fosse intervenuto il Ministro, che nella discussione del presente disegno di legge davanti all'altro ramo del Parlamento, non si istituisse un nuova Commissione per dirimere le controversie dipendenti dai contratti di affitto. Eppure anche in questa materia, onorevole Bubbio, noi avevamo dei sag-

22 Grugno 1949

gi e significativi precedenti. La legge 19 novembre 1921, n. 1689, diceva: «In ogni Mandamento le Commissioni arbitrali di cui ai decretti luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871; 30 giugno 1918, n. 880, e alla legge 7 aprille 1921, che si riferivano alle controversie mezzadrili e di affitto, sono riunite in un'unica Commissione».

In questa materia, i giudizi debbono essere ispirati a equità e comprensione, non debbono essere vincolati a formalità di procedura, devono essere economici e quanto più possibile vicini all popolo. Il giudicato deve essere sollecito, vorrei quasi dire immediato, definitivo. Il magistrato quanto è più alto, absit iniuria verbis, tanto è più lontano dal comprendere, dall compenetrarsi nell'umile materia che trattiamo; egli assorto in sottilli, astruse e profonde questioni di diritto, di stretto diritto! Ora io mi domando turbato, onorevoli signori: come funzionerà adesso la sezione specializzata la quale, per l'articolo 5, deve occuparsi anche dei conti colonici? Lo lascio immaginare a voi. Chi ha solo un po' di pratica in questa materia sa quante sedute sono necessarie, quanta pazienza bisogna esercitare per mettere d'accordo chi l'accordo non vuol raggiungere, putacaso, sull'importo di l'avori straordinari, sulla tregua mezzadrile e via dicendo.

E con qualle celerità funzioneranno ora che è stato concesso il ricorso in Cassazione, sic et simpliciter, per non pregiudicare la interpretazione dell'articolo 111 della Costituzione! Che bazza per gli avvocati, i quali troveranno in questa legge una abbondante materia di litigio (badate che, sono avvocato anch'io!) e non certo a vantaggio del contadino, il quale, non avendo i mezzi per il ricorso in Appello e in Cassazione dovrà rassegnarsi alla sua sorte, perchè «voler contra maggior poter mal pugna». Ma non basta: per la decisione delle vertenze sull'equo canone vi è una seconda sezione specializzata composta di tre giudici togati e di ben otto esperti ...

BUBBIO. Gli esperti sono quattro.

GRAVA. Anche se fossero quattro sarebbero sempre troppi. E non è finita; c'è l'articolo 4 della legge n. 1140 del 18 agosto 1948, che al secondo comma dice: « È in facoltà del Presidente del tribunale di istituire più sezioni specializzate presso il tribunale stesso, qualora il numero delle controversie lo richieda». E lo richiederà certamente perchè, per esempio, nella mia provincia di Treviso, che è retta a grande maggioranza a mezzadria, fino ad oggi sono stati presentati mille ricorsi circa. Che cosa succederà in quelle provincie dove predomina l'affitto? Aggiungete ancora che accanto a queste sezioni esiste una Commissione tecnica provinciale di sette membri, presieduta dal Prefetto, che ha il compito di determinare l'equo canone. E dal dirvi come funzioni anche questa Commissione, io vi faccio grazila.

L'8ª Commissione permanente del Senato ha approvato di recente la legge che autorizza il Ministro a porre un termine perentorio perchè questa Commissione dia il suo responso; in caso negativo il Ministro è autorizzato a scio glierla ed in sua vece a nominarne un'altra di tre membri.

Questo è il lato tragico della situazione giuridica, ma vi è anche il lato comico. Mi diceva un degnissimo magistrato presidente di tribunale, che il collega di altro tribunale, di recente istituzione, con avvocati, si era rivolto a lui per chiedergli quante erano le Commissioni e come funzionassero. In quel tribunale i tre giudici togati venivano automaticamente promossi a Presidente effettivo del Tribunale, uno della 1ª Commissione, l'altro della 2ª Commissione; e se fosse occorsa anche una terza Commissione?

Si dovrebbero chiedere a prestito i giudici al Ministero di grazia e giustizia, dove vi sono troppi giudici impiegati, per mandarli nei Tribunali e nelle Corti a fare sentenze, perchè questo è il loro compito.

Il lentissimo funzionamento delle sezioni specializzate per il complesso di fatti che ho denunciato cagiona altro gravissimo inconveniente. Ho sott'occhio parecchie sentenze di rilascio pronunziate dalle sezioni speciali presso le Corti di appello che riguardano la opposizione alla proroga per il 1947-48. Il rilascio avrebbe dovuto avvenire alle epoche di consuetudine del 1948 e cioè il 29 giugno, nella mia marca trevigiana, per la mezzadria, e l'11 novembre per l'affitto.

In questo frattempo il mezzadro ha effettuato la semina, ha potato e irrorato le viti,

22 GIUGNO 1949

ha compiuto i lavori che la tecnica e la coltura richiedono e ora sta sudando ancora intorno al baco da seta, e dovrebbe abbandonare tutto con grave suo danno non solo, ma anche con danno della produzione. Ho qui parecchi avvisi di sloggio e manca un mese, dico un mese, per giungere all'epoca di consuetudine per il rilascio normale della corrente annata agraria. Il contadino dopo avere così lavorato viene mandato via e deve ringraziare Iddio se non viene citato davanti alla Magistratura per il risarcimento dei danni.

Perchè, onorevole signor Ministro, non si è provveduto a sospendere lo sfratto fino alle epoche di consuetudine di quest'anno? Manca, ripeto, un mese: sarebbe stata opera saggia e avrebbe favorito la tranquillità e giovato alla produzione. Ma, si dice, una tale sospensione lede la intangibilità della cosa giudicata!

Ora, a prescindere dal fatto che alla intangibilità della cosa giudicata vengono cagionate tali e così gravi lesioni in altri settori da ucciderla, non mi pare che la sospensione provvisoria della sua efficacia la ferisca aftatto. Il differirne l'esecuzione non vuol dire annullarla.

PRESIDENTE. Onorevole Grava, la prego di concludere, perchè, se per oggi si vuole terminare la discussione di questo disegno di legge, gli interventi debbono essere brevi.

GRAVA. Mi avvio alla conclusione, onorevole Presidente. Abbiamo anche un precedente nel nostro Codice di procedura civile all'articolo 610, in relazione all'articolo 183 delle disposizioni di attuazione.

Basta solo che il Pretore, giudice dell'esecuzione, interpreti detti articoli con un po' di comprensione, buona volontà e umanità perchè il « summum ius » non si traduca « in summa iniuria ».

Di fronte a tante deficienze e ai lamentati inconvenienti, noi auspichiamo con tutta la nostra passione che vengano sollecitamente e definitivamente regolati i rapporti dipendenti dai patti agrari e che si attui una buona volta e definitivamente la vera e propria riforma agraria in tutta la sua estensione, in modo che il Parlamento non debba più occuparsi di proroghe in questa materia. Temiamo però, onorevole Ministro, che anche questa volta le nostre speranze vadano deluse. Il nostro ti-

more è purtroppo fondato; desidereremmo che ella ci desse assicurazione in merito. Temiamo che a proposito della riforma agraria si avveri il detto che Orazio rivolgeva a quell'artefice il quale aveva ideato una magnifica anfora, ma che, durante l'esecuzione, gli si era tramutata in un vasetto... Amphora coepit institui; currente rota, cur urceus exit?

Anche lei, onorevole Ministro, aveva concepito, ideato una buona riforma agraria, accettabilissima come primo passo, come segnale di ripresa della marcia che era stata interrotta nel 1920-21 dal fascismo (avevamo allora percorso anche parecchie leghe in più), come primo atto della vera e propria riforma agraria. Ma temiamo che nel procedimento per realizzarla, nel tradurla in legge, essa si riduca a poca cosa e ciò che ella, onorevole Ministro, aveva concepito come una antora si tramuti in un umile e modesto orciuolo.

Tuttavia i contadini della mia martoriata terra del Piave, del Grappa e del Montello, attendono ancora, sperano ancora.

TONELLO. Sperano invano.

GRAVA. No, caro Tonello, vedrai che forse questa volta la speranza non sarà delusa.

I contadini della mia terra le hanno detto chiaro e tondo, onorevole Ministro, a Venezia il loro pensiero. Essi hanno assunto, di fronte a lei, signor Ministro, una obbligazione precisa, l'obbligazione cioè di ricostituire a loro spese tutta la dotazione di bicchieri esistenti a Montecitorio a condizione che questi vengano tutti frantumati nella difesa e per la realizzazione della riforma agraria. (Commenti).

RISTORI. Anche da Empoli potremo mandare dei bicchieri.

ZOLI. Ad Empoli fanno i fiaschi.

RISTORI. Ci penseranno i contadini, se non ci pensa il Governo, a fare la riforma agraria.

GRAVA. Essi le dicono ora a mio mezzo, onorevole signor Ministro, che le speciose ragioni e le critiche dei tecnici e dei competenti non devono rimandare la riforma alle calende greche. Certo bisogna sentire il parere dei tecnici e dei competenti, ma bisogna guardarsi dai loro consigli interessati, troppo interessati; bisogna guardarsi soprattutto.

22 GIUGNO 1949

onorevoli colleghi, dai maniaci della produzione; e sono proprio coloro che per la produzione poco o nulla hanno fatto che continuamente invocano la produzione, che si servono della produzione come loro preferito cavallo di battaglia contro la riforma credendola un puro sangue, e non è invece che una razza bolsa.

Nella marca trevigiana, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, c'è un proverbio che dice: « Chi fa falla, e chi non fa, fa la muffa». Ebbene è meglio fallare quando l'errore non è irreparabile, come non lo è in questa materia, nella quale si deve procedere per gradi facendo tesoro dell'esperienza per migliorare e per perfezionare; è meglio fallare che fare la muffa che tutto guasta, corrompe e rovina. E noi - spero di interpretare anche il pensiero di quelli della mia parte e di avere consenziente il Ministro — noi, onorevoli colleghi della sinistra, non vogliamo fare la muffa, non solo per non venir meno alle promesse fatte, ma soprattutto perchè non vogliamo venir meno alla nostra dottrina sociale, che è la dottrina sociale cattolica. (Vivi applausi, molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Canaletti Gaudenti: ne ha facoltà.

CANALETTI GAUDENTI. Onorevoli senatori, sono pienamente d'accordo con i colleghi Menghi e Grava sulla urgenza e sulla necessità del presente disegno di legge, sia per la impossibilità attuale di un regime di piena libertà contrattuale, sia per la mancanza di una legge organica che disciplina i contratti agrari; legge attualmente in discussione al l'altro ramo del Parlamento e che al collega Lucifero fa tanta impressione da indurlo a dire che essa sarà, tout court, abolitrice del diritto di proprietà.

Sono invece contrario all'emendamento Bubbio soprattutto perchè, nel caso fosse appro vato, manderebbe le cose per le lunghe, dovendo il presente disegno di legge essere rinviato alla Camera dei deputati, mentre si avvicina il 30 giugno, epoca in cui in qualche provincia comincia la esecuzione delle disedette.

MILILLO. In alcune provincie è già cominciata.

CANALETTI GAUDENTI. In sostanza il disegno di legge ripete, estendendole nelle loro linee generali all'annata 1949-50, le disposizioni contenute nel decreto-legge 1º luglio 1947, sulla proroga dei contratti di affitto a coltivatore diretto, e nella legge 4 agosto 1948, sui contratti di mezzadria, colonia e compartecipazione.

Per quanto concerne i contratti di affitto, approvo pienamente che la proroga riguardi solo i coltivatori diretti, pur dando a queste parole un significato estensivo, in quanto mentre per il decreto del 1947 era considerato col tivatore diretto quello che usava sul fondo prevalentemente mano d'opera familiare in confronto di quella salariale, nel nuovo disegno di legge si considera, opportunamente, coltivatore diretto anche l'affittuario « il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, sempre che tali forze lavorative cestituiscano almeno un terzo di quelle occorrenti per le normali necessità del tondo ».

Sono anche consenziente che dalla proroga siano esclusi gli affittuari conduttori di qualsiasi categoria; sia perchè vincolati a contratti non compresi fin dal 1945 nel diritto di proroga, sia perchè in tal caso questo beneficio, come ha giustamente osservato l'onorevole Grava, verrebbe molto spesso a danneggiare opere di beneficenza, ospedali, istituti pii ecc., i quali hanno l'abitudine di affittare i propri terreni.

Per quanto riguarda i contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, la proroga, come è noto, si estende altresi alla cosidetta « tregua mezzadrile », divenuta legge dello Stato fin dall'altro anno, e quindi il riparto dei prodotti anche dell'annata agraria 1949-50 dovrà mantenersi sulla base del 47 per cento al concedente e del 53 per cento al mezzadro.

Naturalmente, non sono mancati gli oppositori a questa proroga.

Si è detto, fra l'altro, che impedendo la indispensabile libertà di movimento, essa avrebbe ostacolato le aziende nell'adeguamento del loro assetto alle mutate condizioni economiche ed alle mutate esigenze tecniche della produzione. Si è anche detto che la proroga avrebbe agito contro le stesse categorie lavoratrici, e si è aggiunto che in qualche provincia sono decisamente contrari alla proroga

22 GIUGNO 1949

gli stessi mezzadri e gli stessi affittuari coltivatori diretti.

Io non nego che ci possano essere affittuari e mezzadri che desiderino la libertà nell'intento di poter stabilire un assestamento nelle varie aziende; affermo però che, dal punto di vista pratico, se alla vigilia della riforma dei contratti agrari noi lasciassimo uno o due anni di libertà, tale libertà non servirebbe tanto all'assestamento delle aziende attraverso gli scambi necessari, ma molte volte servirebbe ai proprietari per mandar via gli attuali affittuari e mettere al loro posto altri che pagherebbero di più, o per mandar via i mezzadri che esigono il rispetto dei patti contrattuali e mettere al loro posto altri più arrendevoli e meno esigenti.

Questa mia affermazione è avvalorata dal fatto che, in vista della scadenza dell'annata agraria, da parte di molti coltivatori e concedenti si sta intimando lo sfratto ai propri affittuari e coloni.

A questo proposito sono dolente che manchino precisi dati sulle disdette mezzadrili per la corrente annata agraria, stante che l'Istituto centrale di statistica, allo stato attuale delle cose, non ha la possibilità di procurarseli.

Al Ministero dell'agricoltura, attraverso notizie pervenute dai Prefetti e dagli Ispettori agrari, mi è stato possibile avere qualche dato statistico: Brescia con 4.000 disdette; Ascoli Piceno con 1.007; Perugia con 429; Reggio Emilia con 766; Forlì con 550.

Sono riuscito ad avere altresì dati statistici attraverso le organizzazioni sindacali della C.G.L.I. e dalla L.C.G.I.L.: Macerata con 8.000 disdette; Caltanissetta con 3.200; Taranto con 2.800; Perugia con 800.

Se dobbiamo poi credere a quanto è contenuto nella relazione di minoranza, presentata alla Camera dei deputati sulla proroga dei contratti agrari nella sola provincia di Teramo sarebbero state intimate ai mezzadri ben 6.000 disdette.

A mio avviso tali dati hanno un valore del tutto relativo e congetturale e per giunta taluni di essi sono anche contraddittori.

Tuttavia il numero delle disdette, per quanto notevolissimo, si presenterebbe inferiore di circa il 25 per cento a quello che era stato nella decorsa annata agraria, dove raggiunse il numero di 100.000. Ciò evidentemente perchè nella previsione di una ulteriore proroga. molti proprietari si sono astenuti dal disdettare i propri coloni.

Comunque occorre evitare che in questo particolare momento si porti un ulteriore elemento di perturbazione nelle nostre già agitate campagne. Questa una delle ragioni, di natura essenzialmente sociale, della presente proroga.

Ma vi è un'altra ragione, di carattere essenzialmente produttivistico, che deve essere sottolineata.

Non a torto il senatore Carelli ha rilevato l'ingente danno materiale che l'economia del Paese subirebbe dallo sblocco immediato delle disdette. Dissentiamo però dal nostro collega sull'entità del danno che sarebbe prodotto da un regime di piena libertà e che ammonterebbe ad alcune centinaja di miliardi.

Sta bene quanto dice l'onorevole Carelli circa il fatto che, generalmente, il cambio della famiglia colonica importa una sicura perdita di prodotti, oscillante intorno al 20 per cento della produzione lorda del fondo, ma la mancanza di precisi dati statistici delle disdette intimate e di quelle eseguite per l'anno in corso, ci impedisce nel modo più assoluto di fare una seria valutazione anche in via del tutto congetturale.

Nè va trascurata l'altra ragione della proroga, basata sulla necessità di facilitare la congiuntura del regime straordinario di blocco con il nuovo regime di disciplina delle disdette, congiuntura che sarebbe resa oltremodo difficoltosa, per non dire impossibile, con il rapido passaggio da un sistema di libertà piena ad un sistema di controllo, per quanto moderato.

Ma, come abbiamo detto, la ragione sostanziale, determinante della proroga dei contratti, è questa: impedire che venga frustrata la nuova disciplina delle disdette, imperniata sulla « giusta causa » ed impedire che dei proprietari, attraverso la facoltà incontrollata della disdetta, continuino a non rispettare le norme contrattuali vigenti.

A questo proposito, debbo dichiarare lealmente che è vero quanto affermasi da alcuni colleghi dell'estrema sinistra, che attraverso la disdetta si tenta talvolta, da parte padronale, di forzare i lavoratori e conduttori ad accettare clausole contrarie alle norme contrattuali. (Applausi a sinistra).

Diciamolo chiaro e forte: vi sono dei proprietari — non sono certo i più — che non hanno mai rispettato e non-rispettano i patti colonici.

Ciò ho potuto constatare personalmente in una mia recente visita a Latina dove, in quei terreni di bonifica, lavorano numerosi contadini della mia nativa provincia: Ancona.

Se vi sono delle amministrazioni che applicano integralmente i patti agrari — cito a titolo di onore quella del principe Caetani — ve ne sono altre che agiscono in disprezzo di qualsiasi norma non dico contrattuale giuridica ma anche morale.

Che dire, ad esempio, di un ex deputato — che possiede fra Cisterna e Velletri alcune migliaia di ettari di terra — che non tiene alcun conto delle più elementari norme contrattuali?

E che dire di un'altra amministrazione, costituita di 14 poderi, situati la maggior parte a Sermoneta (Sezze), la quale non ha parimenti rispettato i patti contrattuali, non ha regolarizzato la tenuta dei libretti colonici e non ha voluto applicare il lodo De Gasperi?

E che dire infine di un tale Andrea Zaccheo, sempre di Latina — qui vale la pena veramente di farne il nome — che supera tutte le precedenti per la inadempienza dei patti contrattuali?

Questo signore, fra l'altro, trattiene arbitrariamente ai suoi due contadini, nativi della mia terra marchigiana, sul ricavato della vendita dei prodotti agrari, l'importo di metà dei contributi unificati e delle tasse di bonifica, e per sistema non ha tenuto mai regolarizzata ed aggiornata con i medesimi la contabilità aziendale.

Si pensi che con un suo contaduno non ha fatto i conti colonici da ben 13 anni, dall'epoca cioè in cui lo stesso ebbe ad iniziare la coltivazione del fondo.

Ed in relazione alla dibattuta proroga sapete come si comporta il sullodato proprietario? Se il contadino, come è avvenuto recentemente, esige il rispetto dei patti colonici o si rifiuta di pagare parte dei contributi unificativi o tasse di bonifica — cose queste che non debbono pagarsi — egli manda la disdetta a scopo intimidatorio. In tal modo, una volta che il contadino è stato costretto a cedere ed è rassegnato a subire l'arbitrio, il signor Zaccheo ritira la disdetta. Ho qui la lettera di un suo contadino che mi dice che in tredici anni ha avuto ben nove disdette.

Evidentemente questo signore ritiene di poter fare il proprio comodo sulla sua proprietà, infischiandosene altamente di tutti, ivi compreso naturalmente il Ministro Segni nonchè il Presidente del Consiglio per quanto si riferisce al famoso lodo.

Anche ultimamente sono state intimate delle disdette, ma questa volta i contadini sono decisi, attraverso la Libera Confederazione Generale del Lavoro, ad andare sino in fondo. Al proprietario non rimane che una speranza: o meglio, due speranze: 1º che il Senato non approvi la presente proroga dei contratti agrari; 2º che il Parlamento rinvii sine die la legge sulla disciplina dei contratti agrari e seppellisca una buona volta per sempre il principio della «giusta causa».

Della quale ben a ragione ebbe a dire lo stesso Presidente del Consiglio « che senza di essa ogni conquista contadina rimane lettera morta, in quanto il contadino, sul cui capo pende la spada di Damocle della disdetta indisciplinata, non avrà mai il coraggio di esigere dal concedente il rispetto integrale dei patti di lavoro ».

Per fortuna, la grande maggioranza dei proprietari agricoli dimostra comprensione e senso di responsabilità ed i casi da me citati non sono troppo frequenti, per quanto non abbiano un carattere così sporadico come potrebbe immaginarsi.

Comunque, codesti atteggiamenti che chiamerò anti-sociali, dimostrano il persistere di una mentalità feudale, nei confronti della quale appare necessario moralizzare i rapporti contrattuali attraverso una disciplina giuridica che, tra l'altro, regoli più efficacemente del Codice civile l'obbligo della regolare tenuta dei libretti colonici e del relativo rendiconto annuale.

22 Grugno 1949

Ed a proposito della «giusta causa» mi consenta il Senato che io sottolinei quanto recentemente ha ricordato nell'altro ramo del Parlamento il Ministro Segni, ossia il capitolato toscano per la mezzadria, stipulato dai sindacati fascisti nel 1928.

In tale capitolato si afferma che le disdette avrebbero dovuto essere motivate e giustificate ed a tale uopo si stabiliva (articolo 6): « il giudizio definitivo sulle disdette coloniche per la loro convalida è riservato alla Magistratura; tuttavia ciascuna delle due parti potrà, appena sorge la controversia, attenersi a quanto disposto dall'articolo 4 del regio decreto 26 febbraio 1928, n 471, ossia tentare la via della conciliazione sottoponendo la questione ad una Commissione paritetica composta da un rappresentante dell'organizzazione dei coloni, da un rappresentante di quella dei proprietari e presieduta da S. E. il Prefetto della Provincia ».

Allora i cosidetti componenti non ebbero nulla da obbiettare. Tutti osannavano al fascismo e tutti approvarono, ed a nessuno venne in mente di sostenere che tali norme regolatrici delle disdette avrebbero inaridito le fonti stesse della produzione.

Adesso che il Ministro Segni sostiene lo stesso principio della « giusta causa » e lo sostiene con delle motivazioni articolate e non come principio astratto, il che potrebbe forse essere più grave, tutti gridano al finimondo.

Si arriva perfino a dire che il diritto di proprietà viene manomesso, che il Codice civile viene calpestato; e contro il noto progetto avviene la mobilitazione generale col pretesto del danno alla produzione. (Applausi ed approvazioni da tutii i settori).

A proposito del quale, onorevoli colleghi, ricordo che circa un anno fa, il personale addetto alle riserve ed alle bandite di caccia dell'Italia centro-settentrionale ebbe a protestare contro la riforma agraria che, con l'abolizione delle riserve e delle bandite, avrebbe causato un grave danno all'alimentazione.

Oh quanto sarebbe meglio — ha scritto un generoso sacerdote di Cremona, Don Primo Mazzolari — « che gli interessati fossero più coraggiosi e dicessero che la riforma non va perchè essi ci perdono e che l'egoismo ce lo abbiamo ognuno di noi! Verrebbe quasi la voglia di abbracciarli e di dare lovo un po' di ragione».

Un secondo slogan riguarda l'esistenza stessa, che si afferma condizionata alla facoltà indiscriminata delle disdette, del contratto di mezzadria che è giudicato sacro e intangibile.

E si arriva a citare l'opinione di Luigi Emaudi, non come quella di uno studioso insigne, ma come l'opinione ufficiosa del Presidente della Repubblica, per influenzare con ciò le decisioni di chi deve decidere sul piano legislativo.

E si cita anche il pensiero di Luigi Sturzo, dimenticando però quanto egli a suo tempo ebbe a dire a proposito di mezzadria: « poichè in ogni forma di economia, anche quella associativa, come la mezzadria, vi sono degli elementi di deficienza organica che turbano i rapporti fra i vari fattori della produzione, si tende efficacemente verso il termine che rappresenta il maggior cointeresse del lavoro alla sua realizzazione produttiva, fino a poter trasformare il lavoratore in proprietario, totale o parziale dei mezzi di produzione, compresa la terra e l'officina ».

Un altro slogan comune, ripetuto dagli oppositori, è che la proroga come la disciplina dei contratti agrari, sono dovute a manovre demagogiche. I contadini stanno bene, si dice; intervenire a loro favore significa fare della demagogia.

Questo è vero sino ad un certo punto. Se ci sono dei contadini che si sono arricchiti durante la guerra, ve ne sono altri — e purtroppo sono la maggioranza — che conducono tuttora una ben misera vita.

Come dissi altra volta, alle condizioni di privilegio dei mezzadri in talune provincie, fanno riscontro le tristi condizioni dei contadini delle Puglie, della Basilicata, della Calabria ed anche del Basso Polesine, dove, in conseguenza dell'affollamento promiscuo nelle case e della insufficienza igienica delle case e delle abitazioni, si va sempre più sviluppando una deplorevole carenza morale.

Attenzione, dunque. D'accordo che non bisogna fare della demagogia ma bisogna anche impedire che attraverso il pretesto dell'antide-

22 GIUGNO 1949

magogia venga ostacolata qualsiasi riforma sociale.

El è ben mortificante che al minimo accenno di una sia pure temporanea innovazione sociale della vetustissima struttura del nostro mondo agricolo, si levi subitamente la gran canea di acutissime strida degli ultimi teorici del liberalismo economico.

Per questi, il nostro Paese si trova nella non economia, perchè per loro l'economia è quella favolosa ed aurea dell'altro anteguerra, ossia quella di libertà incontrollata a cui con tutti gli sforzi bisogna ritornare.

E non si accorgono costoro che se quell'aurea economia non è più ritornata, vi sono delle buone ragioni per cui non ritorna.

E non si accorgono che anche il mondo economico si evolve, e che l'economia non è più solamente privata, ma è privata per taluni aspetti e sociale per altri.

E non si accorgono che questo processo di socialità è in progressivo sviluppo ed è favorito ed auspicato anche dalla scuola sociale cristiana, la quale non tende a sostituire a centomila proprietari uno solo: lo Stato, determinando un capitalismo peggiore di quello privato; ma vuole gradatamente ricongiungere il lavoro con la proprietà, considerata come funzione sociale, affinchè, secondo la frase di un sociologo illustre, il lavoro possegga ed il capitale lavori.

Ma, enorevoli colleghi, torniamo al nostro disegno di legge che riguarda la proroga dei contratti agrari, proroga che rappresenta, a nostro avviso, una prima affermazione del principio della « giusta causa », quel principio per cui ci batteremo in questa Assemblea, e che non deve assolutamente immobilizzare il contadino sul fondo in una situazione di privilegio nè determinare una nuova manomorta, ma vuole unicamente e semplicemente moralizzare i rapporti contrattuali e, primo fra questi, l'istituto della disdetta.

Onorevoli senatori, teniamo presente che questa proroga, in attesa della legge sui contratti agrari, la richiedono i contadini di tutti i partiti, anche quelli democristiani, anche e soprattutto i contadini cattolici delle A.C.L.I.

Il Senato comprenda il significato di questa richiesta unanime e dimostri, con una significativa votazione, di non essere sordo alla voce concorde del lavoro dei campi quando, non per speculazione politica, ma sul piano economico e, diciamo anche morale, esso chiede un po' di tranquillità e un po' di giustizia sociale. (Vivi generali applausi e moltissime congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bubbio. Ne ha facoltà.

BUBBIO. Onorevoli colleghi, deliberatamente intendo astenermi dall'interloquire sul merito di questo disegno di legge. Non potrei sottacere che da molte parti era stata peraltro ritenuta la necessità della libertà delle disdette, sia pure limitatamente a quest'anno nell'attesa della riforma dei contratti agrari, da cui dovrebbe dipendere tutta la sistemazione definitiva della complessa materia; e ciò alla finalità di trovare in questo periodo di transizione, come dice la relazione della Commissione della Camera, una sistemazione adeguata delle aziende agrarie, in modo da consentire a numerosi lavoratori meritevoli di sostituirsi agli elementi inadatti, rendendo così possibile la normale riorganizzazione delle aziende agrarie, condizione essenziale per l'applicazione della legge futura. Comunque, ciò sia detto di passaggio.

Ho presentato un emendamento il quale ha carattere e sostanza esclusivamente procedurale in quanto tende a semplificare la decisione delle controversie, smontando la complicata macchina contemplata dal progetto. Tutte le argute, profonde ed estese argomentazioni del collega Grava vengono a collimare perfettamente con la portata del mio emendamento, e ne costituiscono perfetta giustificazione. Anzi, mentre l'egregio collega eloquentemente parlava, l'ho interrotto per osservare che era quindi ovvia la conseguenza che si dovesse accettare l'emendamento da me proposto. Egli però mi ha fatto capire, e me lo ha fatto capire anche il relatore onorevole Carelli, che del mio emendamento nulla si deve e nulla si può fare, perchè questo disegno di legge è urgente e perchè non lo si può rinviare nuovamente alla Camera; ed è con questo mezzo quindi che si silura la riforma contenuta nel mio emendamento, riforma che non ha carattere eccezionale, ma che è piana, pra-

22 Giugno 1949

tica, direi pedestre, e che cerca di evitare gli inconvenienti gravissimi cui con il sistema attuale inderogabilmente si andrebbe contro.

TONELLO. Sospenderebbe l'applicazione della legge.

BUBBIO. Non sospenderebbe nulla, perchè entro domani il disegno di legge potrebbe tornare benissimo alla Camera che certo approverebbe senza discussione la variante che riguarda solo la materia procedurale. Tutti dobbiamo volere che la giustizia soprattutto nella delicata materia dei contratti agrari, sia sollecita, vicina, poco costosa; il che non è certo raggiungibile con il congegno contemplato, che rende tale giustizia tardigrada, onerosa, costosissima, fonte di mille inconvenienti. Sul terreno pratico, quando noi troviamo che per decidere una questione di mezzadria e una piccola questione di conto, bisogna adire niente meno che la sezione specializzata del Tribunale, costituita da tre giudici togati e da quattro esperti, in tutto sette persone, ed in appello la sezione specializzata di Corte d'appello composta di cinque giudici togati e di quattro esperti, dobbiamo giustamente concludere che si è stabilito un mastodontico sistema, negazione del principio che la giustizia deve essere vicina, comoda, economica, immediata; mi diceva giorni or sono un eminente magistrato che mentre per una questione di miliardi bastano tre giudici, una questione di licenza e di poche centinaia di lire di conto mezzadrile deve essere invece giudicata da organi così complessi e costosi.

Voglio sperare che l'onorevole Ministro, il quale è un eminente cultore del diritto processuale, sarà il primo ad ammettere il fondamento dei miei emendamenti e vorrà appoggiarne l'attuazione. Mi si dice: c'è l'urgenza: questo argomento anche l'anno scorso mi venne opposto, assicurando che in avvenire si sarebbe provveduto ad una semplificazione; ma viceversa quest'anno si è ripetuto l'errore. Ricordo che lo scorso anno la legge analoga delle proroghe fu emanata il 4 di agosto; Annibale non è quindi ancora alle porte e non c'è l'urgenza immediata delle ventiquattro ore, dato che le disdette hanno esecuzione di regola solo in novembre.

GRAVA. Non è vero: avvengono il 29 giugno.

BUBBIO. Altro è la disdetta e altro è l'esecuzione della disdetta. Può darsi che in qualche luogo la consuetudine sia diversa; ma è da ritenere che in tali casi le disdette siano già state date, senza attendere certo l'ultimo giorno. Comunque prima del 30 giugno c'è ancora tempo per ripresentare il disegno di legge all'approvazione della Camera dei deputati. L'approvazione di queste semplificazioni è essenziale per assicurare la efficiente amministrazione della giustizia in materia; nè si dovrebbero quindi creare artificiali complicazioni, dato che c'è ancora la possibilità materiale di introdurre questa piccola riforma.

Quando sento che magistrati da una parte ed interessati dall'altra, senza contare gli stessi avvocati, protestano contro questa complicazione mastodontica, noi dobbiamo sentire la nostra responsabilità. Confido quindi che il mio emendamento sarà approvato; eppertanto lo mantengo. (Approvazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milillo, il quale nel suo intervento svolgerà anche il seguente ordine del giorno, firmato pure dai senatori Lanzetta, Grieco, Grisolia, Fabbri, Spezzano e Mancinelli:

«Il Senato della Repubblica, considerato che nelle scorse annate agrarie i contratti agrari di tipo misto non furono esplicitamente indicati nelle leggi speciali di proroga e di riparto, il che ha dato luogo a dubbi e incertezze nella applicazione delle leggi stesse:

riferendosi all'articolo 3 del disegno di legge in discussione, che di essi fa espressa menzione;

chiarisce, che nei contratti di mezzadria o colonia mista all'affitto debbono ritenersi applicabili per ciascuna delle due parti le norme vigenti rispettivamente per la mezzadria o colonia e per l'affitto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Milillo.

MILILLO. Onorevoli senatori, il mio breve intervento ha un obiettivo limitato, perchè noi deliberatamente ci siamo astenuti dall'approfondire la discussione di merito su questo disegno di legge in quanto la Commissione dell'agricoltura è stata concorde, così come oggi si dimostra il Senato, nel riconoscere l'estre-

22 GIUGNO 1949

ma urgenza di questo provvedimento; a proposito della quale urgenza io vorrei raccomandare ai rappresentanti del Governo di fare in modo che, una volta approvata, questa legge venga promulgata al più presto, in maniera che non si vada oltre il 29 giugno, data per la quale sono minacciate migliaia di esecuzioni. Dico questo ricordando quanto è avvenuto per un'altra legge sulla proroga dei termini per adıre le sezioni specializzate per l'equo fitto, che la Commissione dell'agricoltura del Senato ha approvato in sede deliberante sin dal 18 maggio: a distanza di oltre un mese, ieri, facendo delle ricerche, ho constatato che ancora questa legge non è stata pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale».

E vengo brevemente al mio ordine del giorno che ha un carattere di chiarimento interpretativo. Fra gli inconvenienti che hanno avuto luogo nell'applicazione della legge del 4 agosto 1948 c'è stato anche un inconveniente relativo ad un determinato tipo di contratti agrarı: i contratti misti. Il contratto misto, ossia, parte a mezzadria e parte ad affitto, fu omesso nell'elencazione della legge 4 agosto 1948, per cui si sono manifestate delle incertezze circa le disposizioni con cui disciplinarlo. Opportunamente questa volta esso è menzionato nell'articolo 3 dell'attuale disegno di legge; senonche mi pare che questa menzione nell'articolo 3 possa, a sua volta, ingenerare nuove incertezze, in quanto può lasciar credere che, siccome l'articolo 3 ne fa parola in riferimento alla legge del 4 agosto 1948, che è legge sulla mezzadria, esso vada regolato esclusivamente da questa legge. Pertanto è bene che il Senato chiarisca che quando si tratta di contratto a tipo misto debbono essere applicate per la parte a mezzadria le disposizioni vigenti per la mezzadria e per la parte ad affitto le disposizioni vigenti in materia di affitto.

Io voglio solo aggiungere qualche osservazione, per evitare di riprendere la parola, in merito all'emendamento de! collega Bubbio. Senza approfondire il problema, cosa che se mai dovrebbe avvenire in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario vigente in questa materia, a me pare che il senatore Bubbio non si renda conto di questa situazione di fatto: indipendentemente dal carattere di urgenza

della legge, egli dimentica che oggi, se ci sono dei ritardi e delle lentezze, queste si notano in tutti i rami dell'amministrazione della giustizia. Si crede di snellire la procedura facendo diventare di competenza del pretore quello che oggi è di competenza del Tribunale, e l'onorevole Grava faceva delle osservazioni che possono sembrare esatte in astratto; ma poichè la Costituzione vieta la creazione di organi giurisdizionali speciali, necessariamente si sono dovute abolire le Commissioni che funzionarono fino all'anno scorso istituendo le sezioni specializzate di Tribunale. Ora si vorrebbe devolvere questa materia alla competenza dei pretori, ma la questione è questa: crede l'onorevole Bubbio che le preture funzionino meglio dei tribunali? Sa l'onorevole Bubbio che ci sono centinaia di preture senza titolare? Inoltre sarebbe enormemente difficile trovare in molti posti degli esperti da designare da parte delle organizzazioni sindacalı, e molte volte, trattandosi di lavoratori che hanno le loro attività, potrebbero ancora più facilmente assentarsi dalle udienze di quanto non facciano gli esperti delle sezioni specializzate del tribunale. In pratica, quindi, l'emendamento credo che non risolverebbe il problema; il quale problema è di ruoli dell'amministrazione giudiziaria, è un problema che attiene a tutte le controversie e non solo a questo tipo di controversie. Ed allora; mentre ritengo che l'emendamento del senatore Bubbio non possa essere approvato, penso che il Senato non avrà difficoltà ad approvare l'ordine del giorno da me presentato. riguardante il chiarimento interpretativo circa i contratti a tipo misto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Spezzano, il quale, insieme ai senatori Fabbri, Milillo, Lanzetta, Allegato e Ristori, ha presentato i due seguenti ordini del giorno:

«Il Senato della Repubblica, constatato che, nell'applicazione della tregua mezzadrile 24 giugno 1947, si sono verificate numerose contestazioni sulle modalità di riparto dei prodotti di cui all'articolo 2, capoverso a), della tregua stessa;

rilevato che dette contestazioni sono state originate dal capoverso b) dello stesso articolo 2, nel quale è prevista una corresponsione

22 GIUGNO 1949

in denaro della maggiorazione di quota, per la parte riferentesi a prodotti soggetti ad ammasso:

considerato che sono venute a mancare le condizioni che dette norme avevano consigliato;

per evitare contestazioni giudiziarie e sindacali e rendere operante la tregua, all'atto di prorogarla per l'annata 1949-1950, esprime il parere che il riparto dei prodotti debba avvenire, all'atto del raccolto, attribuendo al mezzadro il 53 per cento della intera produzione ».

«Il Senato della Repubblica, in considerazione della incompleta applicazione, nelle scorse annate, del disposto dell'articolo 2, capoverso c), della tregua mezzadrile 24 giugno 1947, convertita in legge il 4 agosto 1948 con n. 1094, per il quale il ricaviato del 4 per cento della produzione lorda vendibile dei poderi, doveva essere investito in opere di miglioria nell'azienda;

ritenuto che l'inconveniente lamentato è dovuto alla mancanza del regolamento;

approvando la proroga per l'annata 1949-1950 della disposizione della legge 4 agosto 1948, n. 1094 con annessa tregua mezzadrile;

invita il Ministero a regolare tempestivamente la materia, ricorrendo, se del caso, alle modalità dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1948, n. 1094 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Spezzano. SPEZZANO. Noi avremmo molte cose da dire e molte obiezioni da presentare; ma la urgenza di queste norme di legge, urgenza che è evidente per i motivi detti e per le cifre portate dal collega Canaletti Gaudenti, ci ha spinto a non fare delle obiezioni, per cui ın sede di Commissione ci siamo trovati tutti d'accordo. Tuttavia abbiamo presentato due ordini del giorno che ci pare traggano la loro origine da quelle che sono le condizioni di fatto verificatesi negli anni scorsi. Come i colleghi ricordano, per quanto riguardava la divisione dei prodotti, vi era una norma che stabiliva che il di più che spettava ai contadini venisse pagato e non venisse prelevato in natura. Ciò veniva stabilito esclusivamente perchè lo si riteneva necessario al fine degli ammassi. Quest'anno l'ammasso ha scopi diversi da quelli dell'anno scorso; quest'anno l'ammasso è fatto nell'interesse del produttore e non più nell'interesse del consumatore, per cui venendo meno la ragione della norma, oggi la norma stessa non ha più ragione d'essere.

Denunciai in Commissione che molti di quei milioni che dovevano essere spesi per migliorie, non sono stati, in sostanza, spesi. Vi è una provincia dove vi sono circa 700 milioni da impiegare e che non sono stati impiegati, esclusivamente perchè, dicono i proprietari, mancano le norme regolamentari al riguardo. Evidentemente questa è una scappatoia, è un modo come un altro per eludere la legge. Tuttavia, per metterci in condizioni di evitare che ci si possa opporre la mancanza di regolamento, abbiamo presentato un ordine del giorno, anche questo accolto dalla Commissione, con il quale invitiamo il Ministero ad emanare questo regolamento al più presto. Innegabilmente, se ciò si farà, noi otterremo lo scopo di poter in qualche modo lenire la disoccupazione dei braccianti agricoli.

Sono firmatario anche dell'ordine del giorno presentato dal collega Milillo e nulla dico al riguardo perchè già è stato svolto. Certo è però che l'anno scorso, proprio perchè mancavano le norme delucidative di cui oggi si parla nell'ordine del giorno dell'onorevole Milillo, abbiamo avuto a lamentare parecchi inconvenienti.

Non so se il collega Salomone, o chi per esso, presenterà l'ordine del giorno che mi aveva comunicato. Se sarà presentato, debbo dichiarare che noi di questa parte aderiremo senz'altro a questo ordine del giorno, perchè a noi consta che c'è stato qualcuno il quale ha creduto di interpretare l'articolo 3 in senso diverso da quello in cui tutti noi lo abbiamo interpretato. Pertanto la precisazione fatta nell'ordine del giorno dell'onorevole Salomone ci pare che giunga opportuna.

Per questi motivi noi approveremo il disegno di legge.

BERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI. Parlo ai margini della legge che discutiamo, ma ne parlo per una ragione di

22 GIUGNO 1949

struttura sostanziale, su cui non posso tacere, perchè la questione di massima io la svolgerò in sede di relazione sul bilancio della giustizia.

Dalla liberazione in poi si è avuta la creazione di un sistema planetario di asteroidi, al Ministero dell'agricoltura, perchè ad ogni leggina che veniva fatta, si nominava una Commissione incaricata di provvedere alla sua esecuzione. Da informazioni che ho potuto assumere presso i tribunali, ho saputo che si va talora fino a 10 Commissioni, non solo l'una dall'altra differenti per quel che riguarda la materia, ma differenti anche circa la competenza, la quale resta talvolta dubbia. Tre giorni fa, a Bologna, io mi sono trovato ad avere un ricorso sballottato fra Commissioni diverse, per sapere quale fosse compentente; ed un cancelliere diceva che competente era la prima, uno la seconda, uno la terza: siamo arrivati alla decima, e mi si è detto che era incompetente qualsiasi Commissione. Così si va d'un passo che non reca onore alla giustizia, creando un ciarpame burocratico addirittura insopportabile. Col sistema poi di fare, come si è tatto nella presente legge, provvedimenti di infilata, per raggruppare competenze stabilite con altre leggi, di oggetto specifico non conforme in tutto o in parte, si creano equivoci, facili ad inframmetters, nella precisa interpretazione ed applicazione loro.

Ora se si trattasse, come pare per l'articolo 4, che il Ministro avesse inteso unificare nella sezione specializzata del tribunale e della corte di appello, il compito di queste varie Commissioni, sparse come asteroidi, sarebbe già un principio di ordinamento a cui far plauso. Ma dica allora, il Ministro che ha la responsabilità di averne create tante di queste Commissioni, se finalmente vengono tutte centralizzate nella Commissione di cui si parla all'articolo 4, o se viceversa taluna ne rimane al di fuori. Temo che questo non sia possibile, e così continueranno tante competenze diverse, mettendo l'agricoltore interessato in una serie di imbarazzi e di spese che non sono comunque a vantaggio della speditezza giuridica, sempre doverosa a raggiungersi. Dico di più mi dispiace che quando si accenna qualche cosa sul Bilancio la maggior parte vada

a finire sotto i banchi... e nessuno se ne ricorda. Nel bilancio della giustizia, lo scorso anno, il 13-14 ottobre, notai che si creava un impaccio all'opera dei magistrati col sottrarli alle loro mansioni ordinarie e conferendo loro compiti estranei alla competenza di legge. Ora col sistema, sia pure accordiato che si istituirebbe coll'articolo 4, mi piace domandare al Ministro quali affidamenti abbia per trovare i giudici. Il Ministro della giustizia fa presto. Scrive al Presidente del tribunale: nominate il giudice che presieda la Commissione. Poi sento io che cosa dicono i giudici chiamati a farne parte. Essi si vedono costretti ad abbandonare per giornate intere le udienze penali e le cause civili. Di questo passo non si va più avanti, o signori, e l'Amministrazione della giustizia si appesantisce sempre di più. La Costituzione ha abolito le giurisdizioni speciali, e viceversa, attraverso questi sistemi di leggine che si insinuano senza avere delimitati i compiti delle Commissioni o facendone troppe, si vengono a creare nuove giurisdizioni; tanto è vero che, nella relazione che accompagna questo disegno di legge, si parla perfino di procedimento giudiziario delle commissioni, il che significa che avremo una competenza speciale e una competenza ordinaria con la confusione che andrà crescendo. Onorevole Ministro, si metta d'accordo coll'onorevole Ministro della giustizia per sapere quali disponibilità egli abbia per adibire a queste Commissioni gli elementi che occorrono, competenti ed addestrati, (non già i primi che capitano), per svolgere il loro compito. Io non ha niente in contrario ad approvare la legge, ma se non si ripara a queste difficoltà che creano cosi gravi inconvenienti, noi apriremo una finestra di carta e non una finestra effettiva da dove la giustizia possa mostrarsi con piena soddisfazione dei cittadini. (Approvazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fabbri: ne ha facoltà.

FABBRI. Onorevoli colleghi, io che pure appartengo alla Commissione dell'agricoltura nella quale è stato approvato all'unanimità senza opposizione da parte di nessuno questo progetto di legge di proroga, non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto, e a quel-

22 GIUGNO 1949

lo che ha detto anche l'onorevole Milillo a proposito dell'ordine del giorno pure da me firmato.

La raccomandazione che noi lacciamo al Senato è solo quella di tener conto di questa urgenza. Io ho cercato di rendermi conto della sua necessità almeno per quel che riguarda i contratti dell'Umbria, dove i contadini si trovano in una situazione dolorosa, perchè per consuetudine al 15 giugno nell'Umbria si dànno le consegne delle scorte vive e morte e quindi già si dà sanzione ufficiale alle disdette.

C'è dunque una situazione che aggrava quello che è lo stato d'animo delle nostre campagne.

Come è già stato rilevato, per questa legge anche noi potremmo trovarci d'accordo che essa non è come dovrebbe essere. Comunque vi è la necessità di dare questa legge al Paese subito e noi quindi la raccomandiamo al Senato.

Vorremmo solo aggiungere in questa occasione che questa legge, onorevole Ministro, proroga appunto le condizioni stabilite dalla tregua mezzadrile del 24 giugno 1947; e direi che proroga anche in un certo senso, quello che è il cosiddetto lodo De Gasperi. Nonostante siano stati trasformati in legge e resi obbligatori per tutti gli italiani, nel 30 o 40 per cento dei casi in molte provincie nè lodo nè tregua vengono applicati e i contadini che si muovono per protestare perchè siano rese esecutive queste leggi della Repubblica si vedono incarcerare in nome della stessa Repubblica.

Noi invitiamo quindi il Governo a tenere conto di questa situazione di disagio e malcontento intervenendo affinchè le leggi siano applicate e rispettate da tutti, portando così un contributo per pacificare le nostre campagne. (Approvazioni da sinistra)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Merlin Umberto: ne ha facoltà.

MERLIN UMBERTO. Mi faccio carico dell'urgenza che sia approvata questa legge. Non ripeterò le ragioni già esposte da altri. I termini stanno per scadere; le nostre masse agricole attendono con ansia che questa legge venga approvata. Tutto ciò che in-

tralcia l'approvazione della legge, nuoce alla tranquillità delle nostre campagne. Quindi io vorrei pregare tutti coloro che hanno presentato degli emendamenti, di volerli ritirare, ed in special modo faccio appello al collega Bubbio. Io non nego che le sue proposte possano anche essere giuste, non discuto ciò, conosco la sua competenza e so come egli studi questi problemi e soprattutto li viva nella vita pratica. Ma se noi non ci decidiamo a mollare nei casi in cui non vi siano veramente dei dissensi di carattere sostanziale, il sistema bicamerale non può funzionare. Qualche volta ci troveremo noi nella necessità di approvare d'urgenza una legge, anche se abbiamo in mente qualche perfezionamento; qualche volta sarà l'altro ramo del Parlamento. Questa volta tocca a noi, e occorre evitare che qualunque modificazione renda necessario che la legge ritorni alla Camera.

D'altra parte, mentre le osservazioni del collega Bertini sono state così giuste e sensate ed egli ha messo proprio il dito sulla piaga, il volere, dopo che già da tre anni funziona una determinata Commissione, modificarla, è quanto di più erroneo si possa mai immaginare. Si scompagina quello che è già in atto e che bene o male già funziona.

BUBBIO. C'è già, io non creo niente, sostituisco soltanto il Pretore al Tribunale e il Tribunale alla Corte di appello.

MERLIN UMBERTO. Ma ciò vuol dire tirare le cose per le lunghe. Non bisogna innamorarsi di un perfezionamento. Esso potrà essere eventualmente studiato in un successivo momento; potremo studiarlo con calma e trovare che va attuato. Ma non insistere oggi, quando l'emendamento porterebbe a quegli inconvenienti a cui ho accennato. Il fine principale della legge è quello di prorogare i contratti agrari e questo fine supera ogni altro. Io so gli invonvenienti che sono derivati l'anno scorso dal fatto che la legge è venuta fuori il 4 agosto 1948; so le incertezze dei contadini, le pretese dei proprietari, tutto uno star male, per cui non c'era più pace. Prego quindi l'amico Bubbio, sempre così sereno e compiacente, di non voler insistere e di permettere che questa legge venga subito appro-

22 GIUGNO 1949

PRESIDENTE. Il senatore Lamberti ha presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, convinto che con l'articolo 3 del disegno di legge s'intendono prorogate per le annate agrarie 1948-49 e 1949-50 le disposizioni della tregua mezzadrile, aventi valore di legge, in virtù dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, e non occorra inserire nel disegno di legge alcuna altra norma al riguardo, passa all'ordine del giorno ».

Il senatore Lamberti non è presente: s'intende quindi che rinunzia a svolgerlo. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carelli.

CARELLI, relatore. Dopo gli interventi favorevoli degli onorevoli colleghi, che rispecchiano esattamente il pensiero della Commissione ritengo superfluo insistere su quanto è stato esaurientemente esposto; per ciò che avrei dovuto dire, mi riporto alla relazione scritta. Rispondo soltanto con poche parole alla proposta dell'onorevole Bubbio.

L'onorevole Bubbio si preoccupa, forse giustamente, di non complicare ed appesantire la parte procedurale. Rispondo che questa materia potrebbe essere regolata in prosieguo di tempo da iniziative parlamentari, attraverso la presentazione di leggi ad hoc. Soltanto questo volevo dire all'onorevole Bubbio, ma desidero aggiungere che quell'aggravio di spesa del quale lui ha fatto cenno, non esiste, perchè vi sono agevolazioni fiscali in questo settore, specialmente in questo momento e per questa materia.

Noi della Commissione aderiamo completamente agli ordini del giorno presentati, perchè consideriamo i chiarimenti compresi in quegli ordini del giorno necessari ed indispensabili.

Non entro in polemica con l'amico e collega Canaletti, perchè si tratta di una polemica personale. Le mie sono considerazioni particolari; ma potrei dimostrare al collega Canaletti che quell'accenno da me fatto di ordine economico ha una base organica concreta; per ovvie ragioni di tempo rinunzio a trattare l'argomento.

Pertanto non mi rimane che indicare il progetto di legge come la logica premessa a quella pacificazione degli animi alla quale noi tutti vogliamo tendere e che tutti di cuore desideriamo nell'interesse del Paese.

Prego pertanto gli onorevoli colleghi di voler approvare senza emendamenti, così come è stato presentato, il progetto di legge sulla proroga dei contratti agrari. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Segni, Ministro dell'agricoltura e foreste.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Onorevoli senatori, la discussione mi pare abbia dimostrato la necessità di approvare il disegno di legge senza modificazioni, ed in questo io sono d'accordo perfettamente con il relatore Nè credo che si manchi di rispetto al Senato, perchè voglio ricordare che anche la Camera dei deputati ha approvato senza alcuna modificazione il progetto di legge sulla assegnazione e distribuzione dei 70 miliardi del piano E.R.P., proprio per l'urgenza del progetto stesso e perchè si trattava di dissensi di natura meramente formale che la Camera ha creduto di dover superare.

Sostanzialmente anche in questo disegno di legge che è di iniziativa parlamentare, non vi è un dissenso sostanziale tra Senato e Camera. Vi sono delle proposte di emendamento da parte dell'onorevole Bubbio ed anche da parte dell'onorevole Zelioli, emendamenti, però, che io pregherei i due presentatori di voler ritirare, per un doppio ordine di considerazioni, che sono state già esposte, e sulle quali mi fermerò quindi molto brevemente.

In primo luogo è esatto che il termine di attuazione delle disdette già date è vicino perchè è col 29 giugno che nella zona mezzadrile i nuovi mezzadri prendono materialmente possesso del fondo per quelle coltivazioni che entrano nell ciclo della rotazione. Quindi sono i nuovi mezzadri che procedono a certe coltivazioni. Col 29 giugno noi abbiamo più che una chiusura del termine delle disdette, l'inizio dell'attuazione delle disdette già date. Se si oltrepassasse il 29 giugno si creerebbe in tutta la zona mezzadrile uno spostamento di coloni che sarebbe pericoloso e se la legge intervenisse nel luglio o nell'agosto essa opererebbe in senso perfettamente contrario, con

22 Giugno 1949

quel danno economico che l'onorevole relatore ha messo così bene in evidenza.

In secondo luogo la questione sollevata dall'onorevole Bubbio. che è stata toccata anche da altri oratori, è di natura molto grave. Non mi pare che si possa affrontare incidentalmente in questo disegno di legge, che ha lo scopo provvisorio di prorogare per un anno la situazione attuale, salvo a rivederla nei suoi termin essenziali. Il programma spero che possiamo esaminarlo presto in sede di riforma definitiva dei contratti agrari: quella è la vera sede per modificare l'ordinamento attuale. Si studierà allora se le preture o i tribunali siano gli organi meglio in grado di rispondere alle necessità della situazione. Si vedrà come comporre presso le preture o i tribunali questi nuovi organismi giudiziari. Ma passare oggi dal tribunale alla pretura e comporre presso la pretura queste nuove sezioni specializzate ci porterebbe molto in lungo. Infatti si tratta non del passaggio da un giudice costituito ad un altro pure costituito, ma da uno costituito ad uno da costituirsi; in numero grandissimo, per di più, perchè i pretori sono oltre un migliaio. Inoltre alcune preture non funzionano, in altre ci sarebbe difficoltà a trovare gli esperti. Dovremo quindi studiare con calma il problema e preparare nuovi organi giudiziari in modo che essi possano entrare in azione in maniera adeguata. Non ho dissensi in merito, ma il problema va meditato e non si può affrontarlo di scorcio. In fondo l'onorevole Bertini, deplorando la molteplicità delle Commissioni e la difficoltà di funzionamento di esse, non ha fatto altro che portare anche lui un argomento perchè la grave questione non venga decisa all'improvviso, ma venga affrontata meditatamente. Quindi mi spiace di dover dichiarare che sono contrario all'accoglimento degli emendamenti Bubbio.

In quanto all'emendamento Zelioli, mi pare che potrebbe essere tramutato in un ordine del giorno, poichè ha carattere di interpretazione delle norme della legge.

Gli ordini del giorno presentati riguardano l'interpretazione della legge in discussione, interpretazione fatta dallo stesso legislatore. Io consento in questa interpretazione e quindi la legge verrà portata alla applicazione con questi chiarimenti. La Magistratura non è vincolata dai chiarimenti stessi, ritengo però che sia utile che questi chiarimenti siano portati alla Magistratura.

Questo vale tanto per l'ordine del giorno Milillo quanto per il primo ordine del giorno Spezzano e per l'ordine del giorno Lamberti. Il secondo ordine del giorno dell'onorevole Spezzano lo accetto e posso dire che è già in preparazione il provvedimento richiesto. Prego pertanto il Senato di volere approvare integralmente il disegno di legge.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno sono stati tutti accettati dalla Commissione e dal Governo. Passiamo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

I contratti, verbali o scritti, di affitto dei fondi rustici a coltivatore diretto sono prorogati a tutta l'annata agraria 1949-50.

Alla proroga di cui al comma precedente si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 9 del decreto legislativo 1º aprile 1947, n. 273, e negli articoli 9 e 11 della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

Le disposizioni del primo comma si applicano all'affittuario, il quale coltivi il podere con il lavoro proprio e della famiglia, semprechè tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

(È approvato).

Art. 2.

La competenza per tutte le controversie re lative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, è attribuita alla Sezione specializzata presso i Tribunali e le Corti di appello, prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, la quale, in caso di controversie relative ai rapporti di affitto, è composta, oltre che del Presidente e di due giudici togati, di quattro esperti che saranno nominati

22 GIUGNO 1949

su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti.

A questo articolo è stato proposto dal senatore Bubbio il seguente emendamento:

« Sostituire alla dizione dell'articolo la segnente:

"La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto ed il conseguente rilascio del fondo, è attribuita al pretore.

"Egh giudica con l'intervento di due esperti da lui nominati su designazione, in numero doppio, delle competenti organizzazioni sindacali, e cioè un rappresentante dei locatori o dei concedenti ed un rappresentante degli affittuari o dei mezzadri, a seconda dell'oggetto della controversia.

"Le sentenze sono appellabili dinanzi a Sezioni specializzate istituite presso i Tribunali e composte del Presidente, di due giudici togati e di due esperti nominati dal Presidente del Tribunale nei modi di cui al comma precedente.

"Il termine per l'appello è di gioni quindici dalla notifica della sentenza; quello per il ricorso in Cassazione è di giorni trenta dalla notifica stessa "».

Ha facoltà di parlare il senatore Bubbio.

BUBBIO. Le sirene incantatrici questa volta non vanno a segno; non disconosco la gravità e l'urgenza del disegno di legge, ma ripeto ciò che ho detto un momento fa; per quanto urgente, la scadenza non è così imminente ed immediata da impedire il ritorno del progetto alla Camera. Il mio emendamento tocca solo la procedura, ma non già il principio basilare del disegno di legge. Agli effetti immediati basterà che gli interessati per intanto sappiano che il principio della proroga è stato osservato, per cui non potrà essere pregiudizievole un ritardo di due o tre giorni alla approvazione definitiva di tutte le norme, non occorrendone di più. La mia ri-

forma è cosa pacifica e incontestabile ed il Ministro, il relatore e gli altri oratori ad una voce hanno detto che bisogna fare comunque una semplificazione. Il Senato deve superare questa antitesi in cui si trova: quella, cioè, di essere d'accordo sulla necessità della modificazione e di volere, tuttavia, mantenere l'errore del sistema proposto, per una questione di urgenza assai relativa.

GRAVA. È assoluța.

BUBBIO. Non è assoluta! La questione della inderogabilità della scadenza del 29 giugno è solo apparente, ed è comunque limitata a pochi casi. Voi fate una questione grave di ciò che viceversa grave non è. Mi diceva l'altro giorno un sindacalista emerito che si stupiva come la Camera abbia potuto approvare un così macchinoso congegno quando sarebbe bastato un buon giudice conciliatore! È questa realtà che si deve tener presente. Conseguentemente, pur con il rincrescimento di dover disattendere gli inviti del Ministro, del relatore e dei colleghi, ed in modo particolare dell'onorevole Merlin che ha avuto per me parole tanto amabili, mantengo il mio emendamento, non senza protestare ancora una volta contro il sistema di sottoporre con ritardo al Senato provvedimenti di urgenza già approvati dalla Camera, con impedimento di fatto al Senato di apportarvi quegli emendamenti che, come in questo caso, risultano indispensabili.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del senatore Bubbio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Il disposto della legge 4 agosto 1948, n. 1094, relativo ai contratti, verbali o scritti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, compresi quelli con clausola migliorataria e quelli di mezzadria mista all'affitto, è prorogato a tutta l'annata agraria 1949-50.

(È approvato).

22 Grugno 1949

Art. 4.

Nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il locatore o concedente deve riproporre istanza contro la proroga, ove sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto.

Il senatore Zeholi, a questo articolo, propone di sostituire alle parole: « deve riproporre istanza contro ecc. », le altre: « deve, a pena di decadenza, proporre istanza contro la proroga anche se sia già intervenuta convalida definitiva di sfratto ».

Ha facoltà di parlare il senatore Zelioli per illustrare il suo emendamento.

ZELIOLI. Io mi arrendo di tronte alla necessità di approvare con urgenza questo disegno di legge. Però gradirei che ci fosse una interpretazione da parte della Commissione e da parte del Ministro, ad evitare che per mancanza di avvertimenti al conduttore o coltivatore diretto, il coltivatore diretto si illuda di poter rimanere sul fondo mentre invece il proprietario affitta il fondo ad altri.

Se non vi è un termine perentorio può sorgere la convinzione da parte del locatore o da parte del coltivatore che non sia necessario ricorrere alle Sezioni specializzate. Cosicchè il locatore affitta il fondo ad altri coltivatori, che poi, ad annata agraria iniziata, non possono eseguire il trasloco.

Ringrazio il Presidente di avermi permesso la presente dichiarazione.

PRESIDENTE. Quando il Senato legifera, sarebbe un po' fuori argomento se desse anche una interpretazione. Comunque per ragioni di opportunità l'onorevole Zelioli può chiedere che la Commissione riconosca fondata la sua obiezione.

CARELLI, relatore. La Commissione ha già rilevato l'inconveniente di cui ha parlato il senatore Zelioli ed il suo pensiero è riflesso nella relazione stessa.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Io sono per la interpretazione che l'onorevole Zelioli dà alla legge o lo ringrazio di avere ritirato il suo emendamento. In ogni modo va mantenuta ferma questa interpretazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Alla Sezione specializzata del Tribunale, di cui all'articolo 2 della presente legge, è attribuita la competenza a decidere anche le controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495, nonchè quelle inerenti ai conti colonici o comunque dipendenti da contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, allorchè sia adita tale Sezione specializzata per la risoluzione di vertenze relative all'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094.

RUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha tacoltà.

RUINI. Io comprendo quello che ha detto il Ministro, che cioè questo disegno di legge non si può modificare all'ultima ora; ma siccome qui già si sono sentite note anticipatrici sulla futura legge dei contratti agrari, vorrei raccomandare a proposito di questa legge che, dato il concetto della giusta causa di cui abbiamo sentito così appassionata difesa da parte dell'onorevole Canaletti Gaudenti, sia stabilito, per evitare che la giusta causa dia luogo a cause senza fine, che la speciale Magistratura, competente pei contratti agrari, decida con una rapidissima procedura. La mia vuole essere una raccomandazione rivolta al Ministro per la futura legge.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato, dal senatore Bubbio, il seguente emendamento:

« Sostituire alla dizione dell'articolo la seguente:

"Le norme relative alla competenza stabilite all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle controversie individuali dipendenti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495, nonchè a quelle inerenti ai conti colonici o comunque dipendenti da con-

22 GIUGNO 1949

tratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, allorchè sia adito il giudice per la risoluzione di vertenze relative all'applicazione della legge 4 agosto 1948, n. 1094"».

Tale emendamento deve intendersi assorbito dalla votazione di un precedente emendamento all'articolo 2.

Pongo in votazione l'articolo 5, del quale ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(E approvato).

Art. 6.

Qualora gli esperti chiamati a far parte della Sezione specializzata, di cui all'articolo 2 della presente legge, siano assenti per due udienze consecutive, il Presidente del Tribunale o il Presidente della Corte d'appello, a seconda che si tratti di Sezioni di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione, nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie.

Anche a questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Bubbio, così concepito:

«Sostituire alla dizione dell'articolo la seguente:

"Qualora gli esperti di cui all'articolo 2 della presente legge siano assenti per due udienze consecutive, il Pretore o il Presidente del Tribunale, a seconda che si tratti di prima o di seconda istanza, provvede alla loro sostituzione, nominando altri esperti, da lui prescelti tra gli appartenenti alle corrispondenti categorie"».

BUBBIO. Il mio emendamento cade perchè già è stato approvato l'articolo 2.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6 nel testo ora letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 7.

È considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia avuto inizio tra il 1º gennaio e il 1º marzo 1950, quando il contratto

agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

(È approvato).

Art. 8.

Le disposizioni di proroga contenute nella presente legge si applicano anche alle concessioni di terre incolte o mal coltivate, eseguite a mezzo di decreto prefettizio a norma del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e del decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 89, e successive integrazioni e modificazioni.

(È approvato).

Art. 9.

La proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948-49, stipulati dall'Opera nazionale combattenti nei comprensori di trasformazione fondiaria ad essa affidati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste determina, con proprio decreto, i comprensori nei quali, a norma del comma precedente, i contratti di affitto e colonia parziaria stipulati dall'Opera nazionale combattenti si intendono decaduti.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, se non fossimo pressati dalle ragioni di urgenza, già ampliamente spiegate da tutti gli oratori, avrei proposto la soppressione del secondo comma dell'articolo 9, che mi sembra del tutto inutile. Comunque riterrei opportuno un chiarimento e da parte della Commissione e da parte del Ministro.

Il primo comma dell'articolo 9 stabilisce che la proroga non si applica ai contratti agrari di affitto e colonia parziaria scadenti al termine dell'annata 1948-1949, stipulati dall'Opera Nazionale Combattenti.

Approvo senz'altro il principio, lodato anche nella relazione Carelli, in quantochè per il raggiungimento dei fini istituzionali l'Opera Nazionale Combattenti può aver bisogno, in certi casi ed in certi comprensori, di rendere

22 GIUGNO 1949

libere le terre occupate da fittavoli. Qual'è la portata di questo primo comma?

Se l'Opera nazionale, per i suoi hni istituzionali, ritiene di rendere libero il tondo dall'affittuario, notifica la disdetta e quindi non la operare la tacita riconduzione. Se, viceversa, non ha questo interesse a liberare il fondo allora non manda la disdetta e la operare la clausola di tacita riconduzione.

Interviene, poi, il secondo comma, il quale dice: «Il Ministro dell'agricoltura e delle toreste determina con proprio decreto, i comprensori nei quali, a norma dei comma precedente, i contratti di affitto e colonia parziaria stipulati dall'Opera Nazionale Combattenti si intendono decaduti». Quindi il secondo comma non è un completamento del primo, in quanto il Ministro non deve limitarsi soltanto a determinare i comprensori nei quali non si applica la proroga, ma ha anche un potere sui generis, che è veramente strano. Infatti, il Ministro stesso, con suo decreto, puo dichiarare decaduti i contratti, con che, in altri termini, si sostituisce al magistrato.

Poichè il primo comma puo tunzionare indipendentemente dal secondo comma, nel senso che la non applicabilità della proroga opera senza bisogno del decreto ministeriale, io vorrei pregare l'onorevole Ministro di non fare uso di questo potere attribuitogli dal secondo comma, cioè di non emanare decreti nei quali sia stabilita la decadenza di un contratto in corso, perchè facendo così si sostituirebbe alla autorità giudiziaria, e creerebbe un precedente non meritevole di approvazione. Chiedo in proposito dei chiarimenti alla Commissione e al Ministro.

CARELLI, relatore. Domando di parlare PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARELLI, relatore. Ciò che ha esposto l'onorevole Bosco risponde, in fondo, ad un senso di preoccupazione che potrebbe derivare dall'interpretazione dell'articolo 9. Per me — e qui esprimo il mio parere personale perchè non ho avuto il tempo di consultare 1 colleghi — il primo comma è intimamente connesso con il secondo. L'interpretazione dovrà essere questa: la norma è operativa nei riguardi dei contratti scadenti al termine dell'annata 1948-1949, ma sicome l'Opera è con-

trollata dagli organi esecutivi dello Stato, è logico che per determinare e per rendere operante nei riguardi dell'Opera l'articolo 9 della legge stessa, il Ministero debba pronunciarsi e debba stabilire quali siano i fondi da ritenersi esonerati. È quindi l'intervento ministeriale che giustifica in ultima analisi e conterma, in questo settore, l'azione dell'Opera Nazionale Combattenti; è il Ministero che ratifica qualsiasi programma dell'Opera stessa. E quindi con questa interpretazione che io credo che l'articolo 9 possa essere mantenuto così com'è.

Insomma, il secondo comma deve intendersi in ordine al controllo che l'organo esecutivo deve esercitare. Pertanto, la proroga deve essere concessa ove l'organo di controllo non abbia ravvisato l'esistenza di difficoltà di ordine tecnico.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha tacoltà.

SEGNI, Ministro dell'agricoltura e foreste. Consento con l'interpretazione data dall'onorevole relatore. Il secondo comma dell'articolo 9 non ha il significato di un intervento del Ministero nella funzione giurisdizionale, cosa che è perfettamente lontana dagli ideatori del progetto — che è un progetto di iniziativa parlamentare, non dimentichiamolo — ma ha semplicemente lo scopo di dare il modo di esplicare un controllo del Ministero sull'attività dell'Opera Nazionale Combattenti, in modo che questa tacoltà non venga esercitata in certi comprensori, nei quali non ci sarebbe giustificazione di esercitarla. Interpreto quindi questo secondo comma dell'articolo 9 come relativo ai rapporti interni fra il Ministero e l'Opera Nazionale Combattenti, l'uno che controlla e l'altra che è controllata, e ciò per impedire anche, mi pare, un'applicazione aberrante dell'articolo 9. In ciò sono quindi d'accordo con l'onorevole Bosco e l'onorevole relatore.

BOSCO. Prendo atto delle dichiarazioni della Commissione e del Ministro e mi dichiaro soddisfatto, constatando però che con tali dichiarazioni si toglie, come io sostenevo, qualsiasi possibilità al Ministro di dichiarare « decaduti » i contratti.

1948-49 - CCXXX SEDUTA

DISCUSSIONI

22 GIUGNO 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articoló 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Oggi, nel pomeriggio, seduta pubblica alle ore 16 con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,15).

Dott. CARLO DE ALBERTI Direttore dell'Ufficio dei Resoconti